Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 21 gennaio 1972** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1971, n. **1221.**

Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del comitato consultivo degli italiani all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano le collettività italiane all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle e assisterle, l'Amministrazione degli affari esteri è assistita dal comitato consultivo degli italiani all'estero, composto da cittadini designati come segue:

a) rappresentanti delle collettività italiane residenti all'estero, designati secondo le norme dei successivi articoli 3, 4 e 5, nel numero indicato per ciascun Paese contemplato nell'annessa tabella. La tabella sarà aggiornata di triennio in triennio, in relazione alla consistenza e rilevanza delle collettività italiane residenti all'estero, fermo il numero massimo di tre rappresentanti per ciascun Paese, con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del comitato consultivo degli italiani all'estero;

b) 7 rappresentanti di altrettante amministrazioni dello Stato, come appresso elencate, su indicazione delle stesse:

Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ministero degli affari esteri;
Ministero dell'interno;
Ministero del tesoro;
Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Ministero della pubblica istruzione;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) 3 rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dalle stesse per il tramite del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

d) 10 esperti in materia di emigrazione, di cui almeno 5 residenti all'estero, designati, su richiesta del Ministro per gli affari esteri, da patronati, organizzazioni o associazioni operanti nel settore e aventi sede centrale in Italia;

e) 2 rappresentanti della Federazione della stampa italiana all'estero, di cui almeno uno residente all'estero, designati dalla stessa federazione.

Art. 3.

In ciascuno dei Paesi indicati nella tabella annessa alla presente legge, possono partecipare alla designazione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 2, lettera *a*), le associazioni ivi costituite tra italiani o loro discendenti, le quali ne facciano domanda, tramite gli uffici consolari di prima categoria competenti per territorio, alle rispettive rappresentanze diplomatiche italiane, che provvedono ad iscrivere le associazioni richiedenti in apposito registro, purchè rispondano ai seguenti requisiti:

a) svolgano notoriamente specifica attività a vantaggio della collettività italiana stabilita in ciascun Paese;

b) non abbiano scopo di lucro;

c) siano regolate da statuti che indichino gli scopi sociali e prevedano lo svolgimento periodico delle attività assembleari ed il regolare avvicendamento delle cariche sociali;

d) siano costituite da almeno 3 anni. Nella prima attuazione della presente legge il termine si intende ridotto a 1 anno.

All'atto della domanda le associazioni sono tenute a depositare, e successivamente ad aggiornare, l'elenco delle cariche sociali. Ciascuna rappresentanza diplomatica provvederà d'ufficio alla cancellazione dal registro delle associazioni che perdano i requisiti sopra elencati o comunque risultino sciolte o inattive.

Art. 4.

Ai fini della designazione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 2, lettera *a*), le rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo precedente, entro 15 giorni dall'invito ricevutone dal Ministero degli affari esteri, provvedono a convocare nella propria sede, con preavviso di almeno 30 giorni, e non oltre 45 giorni dalla diramazione della convocazione, l'assemblea dei rappresentanti di tutte le associazioni che risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente, invitandole a trasmettere, prima della data fissata per l'assemblea, l'in-

dicazione, anche concordata con altre associazioni, di un numero di candidati non superiore a quello dei rappresentanti assegnati alla collettività italiana residente nel Paese in cui operano le associazioni convocate.

I candidati devono essere cittadini italiani, aver compiuto i 21 anni di età ed essere residenti da almeno 2 anni nel Paese in cui la riunione deve aver luogo.

In sede di assemblea, che sarà valida con qualsiasi numero di intervenuti, il capo della rappresentanza diplomatica, o il funzionario da lui delegato, riferisce in merito alle indicazioni pervenute, invita gli intervenuti a concordare designazioni comuni o quanto meno di larga convergenza, e dà atto a verbale degli accordi raggiunti o, in mancanza, degli orientamenti preferenziali emersi, indicandone la maggiore o minore rilevanza.

Art. 5.

Il verbale dell'assemblea viene trasmesso al Ministero degli affari esteri, unitamente ad un rapporto della rappresentanza diplomatica in ordine alla rispondenza dei candidati ai requisiti di legge ed al grado di rappresentatività delle associazioni o gruppi di associazioni che abbiano sostenuto le candidature prevalenti. Il rapporto è comunicato alle associazioni interessate alla designazione dei rappresentanti.

Il Ministro per gli affari esteri procede alla scelta definitiva dei rappresentanti di ciascuna collettività italiana all'estero nell'ambito delle indicazioni emerse dalle assemblee riunite ai sensi dell'articolo precedente.

Qualora tuttavia, per obiettive eccezionali difficoltà di carattere locale, non sia possibile effettuare tempestivamente la consultazione prevista dal precedente articolo 4, il Ministro per gli affari esteri provvede alla nomina di rappresentanti provvisori, nel numero indicato per ciascun Paese dalla tabella allegata, sulla base del parere della rappresentanza diplomatica, sentite, se del caso, le organizzazioni ed associazioni di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2 della presente legge.

Alla consultazione di cui all'articolo 4 si farà luogo non appena vengano a cessare le difficoltà che ne hanno impedito la tempestiva attuazione semprechè non siano già trascorsi due dei tre anni di cui al primo comma del successivo articolo 6.

Art. 6.

I componenti del comitato consultivo degli italiani all'estero sono nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri e durano in carica tre anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in cui vengono nominati. Essi sono rieleggibili.

Tre mesi prima della scadenza di ogni triennio il Ministro per gli affari esteri, premessa, se del caso, la revisione della tabella annessa alla presente legge, giusta il disposto del precedente articolo 2, lettera *a*), dispone che le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi elencati nella tabella stessa diano corso alle consultazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, e provvede alla richiesta della designazione dei rappresentanti e degli esperti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 2.

Verificandosi vacanze nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione dei rappresentanti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 mediante consultazione suppletiva a norma dei precedenti articoli 4 e 5, in quanto applicabili, limitatamente al numero di rappresentanti da sostituire. Per la sostituzione dei membri nominati a norma delle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del citato articolo 2 si procede invece su designazione della stessa amministrazione, associazione od organizzazione che aveva provveduto a designare il membro sostituendo.

In ogni caso, il sostituto durerà in carica fino al compimento del triennio per il quale era stato nominato il membro sostituito.

Art. 7.

Il comitato consultivo degli italiani all'estero è presieduto dal Ministro per gli affari esteri o da un Sottosegretario a ciò delegato.

Le funzioni di segreteria sono espletate a cura della direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.

Art. 8.

Il comitato consultivo degli italiani all'estero, nella prima riunione successiva alla propria formazione, si suddivide in commissioni, competenti a dare pareri su aspetti specifici del problema dell'emigrazione o su materie riguardanti l'emigrazione in determinate aree geografiche.

Il Ministro per gli affari esteri convoca il comitato, di norma, due volte all'anno in sessione plenaria. Può inoltre convocare, anche in territorio estero, una o più commissioni del comitato. Ogni anno deve essere convocata almeno una riunione di commissione.

Sia alle sessioni plenarie sia alle riunioni delle commissioni, il Ministro per gli affari esteri può richiedere di volta in volta la partecipazione di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato, non elencate alla lettera *b*) del precedente articolo 2, nonchè di enti pubblici ed associazioni aventi interesse specifico nelle questioni da trattare.

Art. 9.

Nella prima applicazione della presente legge, alla nomina del comitato consultivo degli italiani all'estero nella composizione prevista dal precedente articolo 2 si provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

I componenti del comitato consultivo degli italiani all'estero, costituito con decreto del Ministro per gli affari esteri 21 settembre 1967 e successive modificazioni, a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, restano in carica fino all'avvenuta costituzione del comitato nominato in applicazione della presente legge.

Art. 10.

Le spese relative al funzionamento del comitato, ivi comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori Roma, nonchè di coloro che per partecipare alle riunioni delle commissioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 devono trasferirsi dalle località di loro normale residenza, gravano sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 70 milioni per l'anno 1972, si provvede a carico del capitolo n. 3097 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO — FERRARI-AGGRADI — MISASI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

TABELLA

STATI DI RESIDENZA DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO CON INDICAZIONE DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO ASSEGNATO A CIASCUNA COLLETTIVITA'

Europa:	
Austria	1
Belgio	2
Francia	3
Germania federale	3
Gran Bretagna	2
Jugoslavia	1
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	1
Spagna	1
Svizzera	3
Totale Europa	18
Africa:	
Etiopia	1
Marocco	1
R.A.U.	1
Sud Africa	1
Tunisia	1
Totale Africa	5
America del Nord:	
Canada	2
Stati Uniti	2
Totale America del Nord	4
America del Sud:	
Argentina	3
Brasile	2
Cile	1
Colombia	1
Perù	1
Uruguay	1
Venezuela	1
Totale America del Sud	10
Oceania:	
Australia	2
Totale Oceania	2
Totale generale	39

LEGGE 15 dicembre 1971, n. **1222**.

Cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Nella presente legge con la denominazione semplificata di cooperazione tecnica sono identificate e disciplinate le iniziative dirette a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale dei Paesi in via di sviluppo.

I programmi italiani di cooperazione tecnica devono armonizzarsi, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel più vasto quadro della collaborazione italiana con i Paesi in via di sviluppo, comprendente anche la cooperazione finanziaria e quella commerciale; devono altresì adeguarsi agli accordi bilaterali e multilaterali e agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana ai programmi promossi per la medesima finalità da enti e organismi internazionali.

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri sovraintende al coordinamento, nell'ambito del settore pubblico e tra questo e il settore privato, delle iniziative e dei programmi operativi di cooperazione tecnica.

A tal fine gli enti ed istituti pubblici e le società ed aziende a partecipazione statale, nonchè le associazioni, gli enti, le società e le imprese private sono tenuti a comunicare al Ministero degli affari esteri le proprie iniziative ed i propri programmi di cooperazione tecnica.

In mancanza della suddetta comunicazione o nel caso in cui si verifichi difformità dei programmi dagli indirizzi di coordinamento proposti ed approvati dal Ministero degli affari esteri, le iniziative promosse dagli organismi di cui al precedente comma non vengono considerate iniziative di cooperazione tecnica agli effetti dell'applicazione della presente legge.

Art. 3.

Per la determinazione degli indirizzi di coordinamento, a sensi dell'articolo 2, il Ministero degli affari esteri si avvale di un Comitato consultivo misto, composto di:

a) dodici rappresentanti di amministrazioni statali;

b) dodici rappresentanti scelti tra le persone designate dagli enti ed organismi pubblici e privati di cui al secondo comma dell'articolo 2, in ragione di metà per il settore pubblico e di metà per quello privato;

c) nove esperti in materie tecniche, economiche e sociologiche, di cui tre designati da enti ed organizzazioni, riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 30, operanti nel settore del servizio di volontariato civile, e tre designati dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il Comitato è costituito nelle forme previste dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Esso è presieduto dal Ministro per gli affari esteri o dal Sottosegretario da lui delegato e può articolarsi in sottocomitati; in seno al Comitato sono costituite le sezioni speciali di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 e al primo comma dell'articolo 30.

I membri del Comitato sono nominati per la durata di un quadriennio; le funzioni di segretario sono esercitate dal capo del servizio previsto dall'articolo 7.

Ai lavori del Comitato possono essere chiamati di volta in volta a partecipare rappresentanti di organismi internazionali e di operatori pubblici o privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione tecnica.

Art. 4.

Il Comitato consultivo di cui all'articolo precedente, può anche formulare proposte di revisione dei programmi di cooperazione tecnica, suggerendo modelli ottimali di ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le diverse iniziative, tenuto conto:

a) delle esigenze dei singoli Paesi o gruppi di Paesi tra i quali sia realizzabile un processo d'integrazione regionale delle rispettive economie;

b) della necessità di fissare programmi di cooperazione a carattere prioritario, con riferimento sia ai settori sia alle aree di intervento;

c) dell'esigenza di favorire, nell'opportuna diversificazione delle iniziative, la realizzazione di progetti integrati di cooperazione tecnica.

Il Comitato può inoltre formulare pareri e proposte in ordine:

1) all'unificazione o all'integrazione complementare di iniziative anche di diversa competenza, pubblica o privata, nazionale o multilaterale, al fine del potenziamento degli interventi di cooperazione tecnica;

2) a linee di programmazione a lungo termine, sollecitando l'adozione di misure, amministrative o legislative, idonee a realizzarle;

3) al graduale raggiungimento, rispettivamente da parte del settore pubblico o privato, dei livelli di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo indicati e concordati nelle competenti sedi internazionali;

4) ad ogni altra questione avente diretta od indiretta connessione con i problemi della cooperazione tecnica, sulla quale il Ministro per gli affari esteri ritenga di dover sentire il comitato stesso.

Il Comitato può infine collaborare nello studio di iniziative rivolte: a promuovere nell'opinione pubblica interna l'interesse ai problemi della cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo e a diffondere in detti Paesi aggiornate conoscenze sulle prospettive di sviluppo della cooperazione tecnica italiana; a promuovere la partecipazione dei volontari in servizio civile all'attuazione dei programmi di cooperazione tecnica; ad assicurare il regolare svolgimento di detto servizio.

Art. 5.

Il Ministero degli affari esteri, per il raggiungimento delle finalità della presente legge e sulla base degli indirizzi di coordinamento di cui al primo comma dell'articolo 3, adotta le seguenti iniziative:

a) invia nei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con i Paesi interessati, esperti, consiglieri, tecnici ed istruttori dipendenti da amministrazioni statali, da enti pubblici o da privati, oppure assunti con contratto a termine di diritto privato, secondo le disposizioni del titolo II della presente legge;

b) cura la formazione e l'addestramento di volontari in servizio civile, sia direttamente, sia mediante la stipula di apposite convenzioni con enti e organizzazioni riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 30 della presente legge; favorisce l'impiego dei volontari nella attuazione dei programmi di cooperazione tecnica e ne tutela l'attività secondo le disposizioni del titolo III della presente legge;

c) favorisce la formazione tecnico-scientifica e professionale dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo promuovendo, mediante convenzioni con università, enti ed organizzazioni qualificati, corsi di studio, di specializzazione, di addestramento, seminari di ricerca e di sperimentazione, da attuarsi in linea di massima in detti Paesi; allo stesso scopo può anche concedere borse di studio o di tirocinio e, occorrendo, altri sussidi idonei a favorire la frequenza degli studi in Italia o ~~nel Paese di appartenenza, o anche in altri Paesi~~ nei quali funzionino adeguate istituzioni e può altresì concorrere alla istituzione e al potenziamento di facoltà di studi, di istituti, di scuole e di centri di formazione e di addestramento professionale;

d) favorisce, su richiesta dei Paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica in particolare per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti Paesi. A tal fine, d'intesa con le amministrazioni interessate, oltre ad inviare missioni nei citati Paesi, agevola anche mediante la concessione di borse di studio o di tirocinio e di altri sussidi la frequenza del suddetto personale ad istituti o scuole di amministrazioni dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle amministrazioni statali interessate. La relativa spesa fa carico sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge;

e) concorre, d'intesa con i Paesi interessati, alla promozione di iniziative volte all'ammodernamento e potenziamento delle strutture organizzative, ambientali, sanitarie e sociali e allo sviluppo dei Paesi stessi.

A tal fine, provvede, quando ciò sia previsto dall'intesa, alla fornitura di installazioni, attrezzature, materiali o servizi a condizioni agevolate o, in casi particolari, gratuite.

Il Ministero degli affari esteri può acquistare direttamente i beni suindicati o avvalersi della cessione di essi da parte di enti pubblici ed operatori privati. I beni destinati alla cessione gratuita ai Paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre amministrazioni statali, per il tramite e d'intesa con il Ministero degli affari esteri mediante contestuale rimborso da parte di quest'ultimo del relativo importo, che verrà versato ad apposito capitolo dell'entrata, per essere riassegnato con decreti del Ministro per il tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti;

f) concorre, su richiesta dei Paesi interessati, alla realizzazione di studi di programmazione generale e specifica o riguardanti le prospettive di sviluppo e di diversificazione delle singole economie, alla predisposizione di piani regionali di sviluppo interessanti più Paesi, me-

diante l'invio di esperti e consiglieri o, in casi particolari, mediante la concessione di contributi in denaro agli enti specializzati a ciò incaricati;

g) promuove, incoraggia e, ove necessario, sovvenziona su richiesta dei Paesi interessati, studi e progettazioni di esperti, tecnici, società ed imprese italiane o a prevalente partecipazione italiana interessanti lo sviluppo di detti Paesi;

h) promuove o favorisce la partecipazione italiana a programmi di cooperazione tecnica realizzati da enti ed organismi internazionali;

i) concede contributi in denaro ad enti, associazioni ed organismi nazionali riconosciuti idonei e che perseguano finalità di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

l) attua le misure necessarie per realizzare quanto previsto nel terzo comma dell'articolo 4; assolve ad ogni altro compito di cooperazione tecnica determinato dalla legge.

Alla concessione delle borse e dei sussidi contemplati nelle precedenti lettere *c*) e *d*), delle forniture gratuite di cui alla lettera *e*), delle sovvenzioni di cui alla lettera *g*), nonchè all'approvazione, alla revoca, alla conferma o alla modifica delle convenzioni di cui al primo comma dell'articolo 9, il Ministero degli affari esteri provvede sentita una sezione speciale del Comitato consultivo misto, costituita con decreto del Ministro per gli affari esteri e composta di sette membri, tra i quali è compreso di diritto il rappresentante, in seno al Comitato, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; gli altri componenti sono scelti in ragione di due per ciascuna delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 3, primo comma.

Art. 6.

All'approvazione dei programmi operativi elaborati dal Servizio di cui all'articolo 7, alla ripartizione dei mezzi finanziari tra le diverse iniziative di cooperazione tecnica, alle deliberazioni concernenti la concessione di finanziamenti e contributi, alle determinazioni concernenti la stipula, la modifica e la revoca di convenzioni da parte del Servizio predetto, ed all'approvazione di consuntivi di spese del Servizio stesso, provvede un Comitato direzionale costituito nelle forme previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il Comitato direzionale è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario delegato e, in assenza, dal titolare della Direzione generale di cui al successivo articolo 7; esercita le funzioni di segretario il capo del Servizio indicato nello stesso articolo.

Art. 7.

Nell'ambito della direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, che assume la denominazione di Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica, è istituito un apposito Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo. Il Servizio esplica le attività di competenza del Ministero stesso nella materia oggetto della presente legge; vigila, anche mediante l'invio in missione di proprî funzionari, sull'attività di cooperazione tecnica per assicurarne il regolare svolgimento; esercita il controllo sulle attività affidate ad enti e istituti specializzati ai sensi dell'articolo 9.

Al Servizio è preposto un funzionario di grado non inferiore a quello di inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di seconda classe. Per esigenze eccezionali può essere incaricato di reggere in via temporanea il Servizio un consigliere d'ambasciata.

L'ordinamento del Servizio è stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri nei modi previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Possono essere addetti al Servizio, con decreto del Ministro per gli affari esteri, previo parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, dipendenti statali o di enti pubblici od estranei all'amministrazione dello Stato, nel limite massimo di venticinque unità, per attendere ad incarichi di consulenza, di studio, di ricerca e di documentazione, da svolgere anche all'estero, nonchè per attendere a mansioni amministrative e tecniche.

Al personale di cui al precedente comma è attribuito il trattamento economico nella misura e con i criteri previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Se trattasi di dipendenti dall'amministrazione dello Stato o da enti pubblici, tale personale è posto a disposizione del Ministero degli affari esteri, a carico del quale è posto il relativo trattamento economico che verrà corrisposto sui fondi di cui all'articolo 39 della presente legge, in deroga all'articolo 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quale risulta modificato dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

I fondi stanziati con la presente legge sono gestiti dal Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo in conformità dei programmi allo scopo predisposti.

Il capo del Servizio assume gli impegni di spesa fino al limite d'importo che sarà stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

In deroga al disposto dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere effettuate singole aperture di credito in favore del capo del Servizio, nel limite di lire due miliardi.

Art. 9.

Previo parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, il capo del Servizio può stipulare convenzioni con enti e istituti, forniti di personalità giuridica, per la realizzazione di iniziative a carattere preferenzialmente specializzato previste nei programmi di cooperazione tecnica.

Gli enti ed istituti specializzati di cui al comma precedente sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma può essere concessa agli enti e istituti convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti affidati, presumendosi di diritto, quando l'ente o l'istituto non si siano avvalsi della facoltà di recesso, che la relativa convenzione deve prevedere, la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

I risultati della gestione degli enti ed istituti convenzionati sono annualmente sottoposti all'esame del Comitato consultivo misto.

Art. 10.

Il Ministro per gli affari esteri presenta annualmente al Parlamento, unitamente allo stato di previsione della spesa, una relazione sull'attuazione della presente legge, inquadrata in un'informativa generale sulla collaborazione italiana con i Paesi in via di sviluppo, comprensiva delle forme di intervento contemplate nel secondo comma dell'articolo 1.

TITOLO II

PERSONALE IN SERVIZIO DI COOPERAZIONE TECNICA

CAPO I.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11.

Il Ministero degli affari esteri invia nei Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'articolo 5, lettere *a*) ed *f*), esperti, tecnici, consiglieri ed istruttori appartenenti alle seguenti categorie:

a) personale civile di ruolo dipendente dal Ministero stesso o da qualsiasi altra amministrazione statale o da enti pubblici, e personale militare in servizio permanente o delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto in servizio, ovvero volontario in ferma o rafferma;

b) personale assunto a tal fine dal Ministero stesso, o dagli enti e istituti specializzati di cui all'articolo 9, con contratto di diritto privato a tempo determinato.

Al personale suindicato può essere fornita, quando necessario, l'attrezzatura tecnico-strumentale indispensabile per l'adempimento dei propri compiti, nei modi indicati alla lettera *e*) dell'articolo 5.

Art. 12.

Il personale inviato in servizio all'estero ai sensi dell'articolo precedente o dell'articolo 14 è tenuto ad assolvere le mansioni affidategli in modo conforme alla dignità del proprio compito, astenendosi da ogni manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia ed il Paese che lo ospita. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

Detto personale dipende dal capo della rappresentanza italiana competente per territorio ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Il capo della rappresentanza vigila altresì sulla attività e sul comportamento nel Paese ospitante del personale italiano autorizzato, ai sensi degli articoli 13 e 14, ultimo comma, della presente legge e di altre disposizioni legislative vigenti, ad assumere servizio alle dipendenze del Paese predetto, o degli enti e organismi internazionali operanti nel Paese medesimo.

Art. 13.

Per speciali esigenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dal quale l'impiegato dipende o che esercita la vigilanza sull'ente di appartenenza, può autorizzare il personale civile e militare, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11, ed il personale con contratto di diritto privato, di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo, ad assumere temporaneo impiego alle dirette dipendenze dei Paesi in via di sviluppo, o di enti ed organismi internazionali operanti per il progresso tecnico, economico, culturale e sociale di detti Paesi.

Durante il servizio retribuito alle dipendenze del Paese straniero o degli enti ed organismi internazionali di cui sopra, cessa la corresponsione del trattamento a carico dello Stato o dell'ente italiano. Qualora il trattamento economico corrisposto dal Paese straniero o dall'ente od organismo internazionale sia inferiore al trattamento che spetterebbe al dipendente a carico dell'Amministrazione in base alle disposizioni della presente legge, è attribuito al dipendente stesso un assegno integrativo pari alla differenza tra i suddetti trattamenti. Tale assegno è riassorbito con gli eventuali miglioramenti disposti dal Paese straniero. Il personale suddetto conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali inerenti al rapporto contemplato rispettivamente nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 11, quando secondo la legislazione locale o in base al rapporto d'impiego con l'ente od organismo internazionale non abbia diritto a prestazioni corrispondenti per specie ed entità a quelle suindicate.

Art. 14.

Il Ministero degli affari esteri può disporre l'invio nei Paesi in via di sviluppo di esperti e tecnici dipendenti da associazioni, istituti, società ed imprese private in base a convenzioni appositamente stipulate, e sempre che vi sia l'espressa adesione del dipendente.

Il Ministero può contribuire alle spese per l'invio e l'utilizzazione del personale indicato al precedente comma nella misura stabilita nella convenzione. Tale misura non può essere superiore per ciascun dipendente alla metà dell'indennità di servizio all'estero ed alla metà delle spese di viaggio e di trasporto, cui avrebbe diritto il personale di corrispondente qualificazione assunto dal Ministero con contratto di diritto privato.

Il Ministero può inoltre assumere a proprio carico l'onere per assicurare al personale suddetto idonee prestazioni assistenziali e previdenziali.

L'assunzione d'impiego o l'esercizio di funzioni da parte del personale di cui al primo comma, alle dirette dipendenze di Paesi in via di sviluppo o degli enti od organizzazioni internazionali operanti per il progresso tecnico, economico, culturale e sociale di detti Paesi, è subordinata ad autorizzazione del Ministero degli affari esteri, il quale può, con decorrenza dal momento in cui il nuovo rapporto ha inizio, rivedere la misura del contributo previsto dal precedente secondo comma, senza superare i limiti massimi ivi fissati.

Art. 15.

Salvo il caso contemplato nell'articolo 13, il personale di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 11 non può percepire nel Paese di impiego, senza specifica autoriz-

zazione del Ministero degli affari esteri, alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'Amministrazione italiana, fuorchè il rimborso delle spese di trasferta per servizio ed il compenso per incarichi aggiuntivi di insegnamento o per prestazioni di lavoro straordinario.

Ogni altra retribuzione aggiuntiva, ancorchè autorizzata dal Ministero, è computata in detrazione del trattamento corrisposto.

Art. 16.

Il Ministero degli affari esteri può svolgere, direttamente od a mezzo degli enti ed istituti specializzati di cui all'articolo 9, speciali corsi preparatori di orientamento o di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica per il personale da inviare presso i Paesi in via di sviluppo.

I corsi possono essere organizzati di intesa con associazioni, enti, società a partecipazione statale, società ed imprese italiane che collaborino, nei modi previsti dalla presente legge, ai programmi di sviluppo dei Paesi ospitanti.

Art. 17.

Alla cessazione delle prestazioni di servizio il Ministero degli affari esteri rilascia su domanda degli interessati, ai fini della valutazione nella partecipazione a pubblici concorsi o per l'assunzione di impieghi privati, un attestato sulla durata del servizio all'estero, sulle mansioni ivi esercitate e sulla qualificazione di « ottimo », o « buono », o « normale » del servizio prestato.

Con regolamento da emanare in attuazione della presente legge verranno specificati i benefici attribuiti ai fini suindicati, sentito il parere del Comitato consultivo misto.

Il servizio d'insegnamento prestato in un Paese in via di sviluppo da docenti universitari e da cultori della materia assunti con contratto di diritto privato è considerato come titolo valutabile ad ogni effetto di legge ed ai fini dei concorsi universitari, secondo l'ordinamento dell'istruzione superiore.

CAPO II.

PERSONALE CIVILE DIPENDENTE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DA ENTI PUBBLICI E PERSONALE MILITARE

Art. 18.

Il personale indicato nell'articolo 11, lettera *a*), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministeri interessati e vigilanti, nonchè gli enti pubblici per il personale da essi dipendente. I contingenti possono essere modificati nelle medesime forme.

Nei limiti dei contingenti suindicati, il personale suddetto è messo a disposizione del Ministero degli affari esteri — Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo — con decreto del Ministro interessato o vigilante, di concerto con quello per gli affari esteri; per il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, l'assegnazione al predetto Servizio è disposta con decreto del Ministro. La destinazione dei magistrati ordinari a disposizione del Ministero degli affari esteri è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro per gli affari esteri e il Ministro per il tesoro. Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'interno, a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, dell'indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione di servizio.

Le amministrazioni e gli enti suddetti provvederanno ad accreditare il relativo importo su un conto speciale intestato al capo del Servizio per la cooperazione tecnica del Ministero degli affari esteri.

Nel decreto di collocamento a disposizione deve essere stabilita la durata dell'incarico, che non può essere inferiore a tre mesi, nè superiore a quattro anni.

Il personale civile di ruolo è posto in soprannumero nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza, trascorso un anno dal collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri. Il personale militare in servizio permanente effettivo è posto in soprannumero all'organico con il 1° gennaio dell'anno successivo alla data del collocamento a disposizione, quando nel relativo decreto la durata dell'incarico sia stabilita in misura non inferiore ad un anno. I posti in soprannumero sono riassorbiti, dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.

Art. 19.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri preposti alla rispettiva vigilanza, sono determinati gli enti pubblici nel cui ordinamento del personale è introdotta di diritto la facoltà di collocamento a disposizione, ai sensi del precedente articolo, del personale dipendente, per incarichi di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

Gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, possono altresì, compatibilmente con le esigenze di servizio, collocare in aspettativa per un periodo non superiore a tre anni personale medico e tecnico, da essi autorizzato a prestare attività in Paesi in via di sviluppo per compiti di cooperazione tecnica.

Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata di 6 mesi, rinnovabile per non oltre un biennio, per esercitare l'insegnamento presso le facoltà di studi di cui alla lettera *c*) dell'articolo 5.

Art. 20.

Salve diverse disposizioni particolari della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Al personale civile e militare di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso, in quanto non vi risieda una Rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti e al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

Al personale militare continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti, ai fini del primo comma del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 24.

Art. 21.

Il personale civile e militare di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11, percepisce durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, un'indennità di servizio all'estero, costituita:

a) dall'indennità-base di cui all'allegata tabella *A*;

b) da eventuali maggiorazioni determinate, per singoli Paesi o per singoli incarichi, secondo i coefficienti fissati per il personale delle Rappresentanze diplomatiche e consolari o, in mancanza di questi, secondo coefficienti da determinare ai sensi dell'articolo 171, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al personale suindicato spetta anche una indennità di prima sistemazione pari a una mensilità dell'indennità di servizio all'estero, semprechè la durata effettiva del servizio non sia inferiore a sei mesi. Se il servizio è di durata inferiore, l'indennità predetta è ridotta alla metà.

Si applicano inoltre al predetto personale le disposizioni dei seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

1) articolo 173, sugli aumenti per situazione di famiglia;

2) articolo 178, sul contributo spese per l'abitazione;

3) articolo 179, sulle provvidenze scolastiche;

4) articolo 207, sul decesso durante il servizio all'estero;

5) articolo 208, sull'indennizzo per danni;

6) articolo 209, sulle modalità di pagamento delle competenze e conguagli;

7) articolo 211, sull'assistenza sanitaria.

Art. 22.

Al personale civile e militare di cui all'articolo 11, lettera *a*) spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno. La durata del congedo ordinario è aumentata rispettivamente di quindici o di venti giorni per il personale impiegato in sedi disagiate o in sedi particolarmente disagiate.

Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 21.

Al personale civile e militare di cui sopra spetta il pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti, nei limiti ed alle condizioni di cui all'allegata tabella *B*.

Il dipendente che sia destinato a prestare servizio in uno o più Paesi in via di sviluppo per un periodo non inferiore ad un anno, ha diritto al pagamento delle spese di cui al precedente comma, nei limiti e condizioni ivi previsti, anche per i familiari a carico.

Ogni due anni di servizio continuativo spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia, secondo le modalità di cui alla tabella *B*. Il diritto è acquisito dopo diciotto mesi, ancorchè i viaggi siano stati effettuati prima.

La tabella *B* surrichiamata può essere revisionata con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 23.

Il personale civile e militare di cui all'articolo 11, lettera *a*), può essere inviato all'estero in temporanea missione di durata non superiore a tre mesi per le finalità di cui all'articolo 1, dall'amministrazione od ente di appartenenza, d'intesa col Ministero degli affari esteri, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

A detto personale è corrisposta dal Ministero degli affari esteri un'indennità pari ad un trentesimo del trattamento economico previsto nel primo comma dell'articolo 21 per ogni giorno di missione, oltre al rimborso delle spese di viaggio per sè, nei limiti ed alle condizioni di cui alla tabella *B*.

CAPO III.

PERSONALE A CONTRATTO

Art. 24.

Il contingente del personale di cui all'articolo 11, lettera *b*), assunto direttamente con contratto di diritto privato è stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Nella medesima forma è stabilito il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale, distinguendosi la retribuzione fondamentale dalla indennità di servizio all'estero, articolata come previsto nell'articolo 21.

Tale trattamento deve essere equiparato, per quanto possibile, al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica, inviato dall'amministrazione a prestare servizio nel medesimo Paese ai sensi dell'articolo 11, lettera *a*).

Il personale suddetto è iscritto, a carico del Ministero degli affari esteri, alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonchè all'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestite dai competenti istituti previdenziali.

I rapporti assicurativi di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni concluse con gli

istituti assicuratori dal Ministero degli affari esteri, previa intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.

Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, il Ministero degli affari esteri provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonchè di una indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa ed ai figli minori, o — in mancanza di essi — ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

Art. 25.

Il contratto di cui all'articolo 24 deve prevedere, oltre al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale:

a) il pagamento delle spese di trasferimento e di rimpatrio;

b) il godimento di ferie annuali retribuite;

c) la corresponsione di una indennità di prima sistemazione nella misura prevista nel secondo comma dell'articolo 21;

d) la corresponsione, nei casi di durata superiore a tre mesi, di un'indennità di fine contratto, in misura non inferiore a un dodicesimo dell'intero trattamento mensile per ogni mese di servizio prestato.

Le condizioni generali del contratto sono determinate con deliberazione del Comitato direzionale, sentito il parere della sezione speciale del Comitato, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Titolo III

PERSONALE IN SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVILE

Art. 26.

Sono considerati volontari in servizio civile, agli effetti della presente legge, i cittadini italiani di età non inferiore ai venti anni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, oltre che di una adeguata formazione e di idoneità fisica, assumono contrattualmente — prescindendo da fini di lucro o di carriera — un impegno di lavoro in Paesi in via di sviluppo per la durata di almeno due anni per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione tecnica:

a) con i Paesi interessati, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi dallo Stato italiano;

b) con enti, associazioni od organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 30, a condizione che i programmi da essi predisposti siano specificamente approvati dal Ministero degli affari esteri;

c) con enti od organismi internazionali ai cui programmi lo Stato italiano partecipi o possa concorrere.

Le qualificazioni professionali o di mestiere e le modalità di selezione, di formazione e di addestramento dei volontari verranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 30.

Art. 27.

Il contratto di lavoro di cui all'articolo precedente deve prevedere:

1) il programma di cooperazione tecnica nel quale si inserisce l'impegno di lavoro del volontario;

2) il trattamento economico, che deve essere conforme allo spirito e alle finalità del volontariato e adeguato alle condizioni di vita del Paese ospitante;

3) il godimento di ferie annuali retribuite che non possono superare la durata di 45 giorni nel biennio per i volontari di cui all'articolo 33;

4) il trattamento previdenziale ed assistenziale almeno per i casi di malattia, infortunio o morte. Per i volontari di cui alla lettera *b*) dell'articolo 26 tali trattamenti previdenziali devono essere assicurati con la iscrizione alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonchè all'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestite dai competenti istituti previdenziali e con la stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per la liquidazione dell'indennizzo e dell'indennità previsti nell'ultimo comma dell'articolo 24. Ai suddetti rapporti assicurativi si applica il disposto del quinto e sesto comma del citato articolo 24.

Art. 28.

In via eccezionale quando le condizioni di cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 27 siano giudicate inadeguate, l'onere per l'integrazione del trattamento economico può essere assunto dallo Stato italiano con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Nelle medesime forme può essere autorizzata l'assunzione a carico del Ministero degli affari esteri degli oneri per assicurare ai volontari di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 26, le prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 27, n. 4), per i casi di malattia, infortunio o morte, quando secondo la legislazione locale ed in base all'impegno di lavoro non abbiano diritto a prestazioni equivalenti.

Il Ministero degli affari esteri può assumere a proprio carico l'onere contributivo per l'iscrizione dei volontari di cui alla lettera *b*) dell'articolo 26 presso i competenti istituti previdenziali ed il premio per l'assicurazione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 29.

La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui all'articolo 27 presso il competente Servizio del Ministero degli affari esteri.

A tal fine il Servizio deve verificare la conformità del contratto alle prescrizioni indicate nell'articolo 27, nonchè la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti prescritti nell'articolo 26. Per quanto riguarda la formazione, le modalità d'accertamento verranno definite con

decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la sezione speciale del Comitato consultivo misto, di cui al successivo articolo.

Copia del contratto registrato è trasmessa dal Ministero degli affari esteri alla Rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 32.

Art. 30.

Gli enti pubblici o privati, le associazioni e gli organismi che operano nei settori della formazione, dell'addestramento o della selezione dei volontari in servizio civile o che intendano realizzare propri programmi di cooperazione tecnica possono ottenere il riconoscimento di idoneità con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il parere di una speciale sezione del Comitato consultivo misto, costituita con decreto del Ministro per gli affari esteri e composta da nove membri, dei quali due sono scelti tra i membri del Comitato designati dalle associazioni o enti indicati nella lettera *c*) dell'articolo 3 ed altri due tra quelli designati dalle Confederazioni sindacali ai sensi della stessa norma. Gli altri componenti sono i rappresentanti, in seno al Comitato, dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della pubblica istruzione, della difesa e del lavoro e previdenza sociale. Il riconoscimento di idoneità agli enti, associazioni ed organismi di cui sopra può essere dato a condizione che i medesimi risultino costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, non perseguano finalità di lucro, diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, all'addestramento ed alla selezione dei volontari o all'attuazione dei propri programmi, ed accettino i controlli che saranno all'uopo stabiliti dal Ministero degli affari esteri.

Quando non trovi applicazione il disposto dell'articolo 9, agli enti, associazioni ed organismi suindicati possono essere concessi, a sensi dell'articolo 5, lettera *i*), sentito il parere della sezione speciale di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, contributi per l'informazione, la formazione, l'addestramento, la selezione, l'impiego dei volontari e per la erogazione a favore di questi di sovvenzioni per spese di viaggio e di equipaggiamento.

Quando i programmi di cooperazione tecnica predisposti dagli enti, associazioni ed organismi di cui al primo comma prevedono interventi pluriennali con l'impiego esclusivo o prevalente di volontari in servizio civile, può essere accordato, sentito il parere della sezione speciale del Comitato di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, un contributo fino al cinquanta per cento del costo complessivo del programma.

Art. 31.

Coloro ai quali sia riconosciuto, con la registrazione di cui all'articolo 29, la qualifica di volontario in servizio civile, hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti del contingente stabilito con decreto di cui al primo comma dell'articolo 18. Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

b) ad una indennità di reinserimento pari a lire 20.000 per ogni mese di servizio prestato, fino ad un ammontare complessivo non superiore a lire 500.000, escluso il caso previsto nella precedente lettera *a*) e quello previsto nell'articolo 33. La misura dell'indennità ed il limite massimo complessivo di essa possono essere variati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Quando l'indennità suddetta non sia prevista nel contratto o sia prevista in misura inferiore, essa è dovuta interamente o parzialmente dallo Stato italiano. In tal caso il competente Servizio del Ministero degli affari esteri provvede mensilmente all'accantonamento delle relative somme su un conto bancario vincolato, intestato ai singoli aventi diritto.

I volontari in servizio civile che beneficiano del rinvio del servizio militare ai sensi dell'articolo 33 hanno diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 309 e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva.

Art. 32.

I volontari in servizio civile sono soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale devono denunziare l'inizio della loro attività di lavoro e comunicarne la cessazione, ai fini della convalida della qualifica conseguita con la registrazione di cui all'articolo 29.

Essi devono assolvere alle proprie mansioni con zelo e diligenza conformi all'impegno morale della loro missione, astenendosi da ogni manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia e il Paese ospitante. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

In caso di inosservanza di quanto disposto nel primo comma o di grave mancanza, accertata nelle debite forme, ai doveri di cui al secondo comma, i volontari decadono dai diritti previsti nell'articolo 26 e non possono fruire dei benefici previsti negli articoli 33 e 34; possono inoltre essere rimpatriati a cura della competente rappresentanza.

Il Ministero degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari in servizio civile:

a) quando amministrazioni od organismi, associazioni, enti per i quali essi prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del Paese nel quale essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

Si applica ai volontari in servizio civile il disposto dell'articolo 17.

Art. 33.

I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera in Paesi extra europei ai sensi dell'articolo 26 e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero nei limiti del contingente di cui all'articolo 36 ed alla condizione che il richiedente sia stato sottoposto a visita medica ed arruolato.

Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

La definitiva dispensa dal servizio militare è equiparata, agli effetti previsti dall'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, alla prestazione del servizio militare.

Art. 34.

Per essere ammessi al rinvio di cui al primo comma del precedente articolo, gli interessati devono, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del proprio contingente o scaglione, presentare al Ministero della difesa, direttamente o per il tramite del competente Servizio del Ministero degli affari esteri, una domanda, corredata di copia del contratto di lavoro o di impiego di durata non inferiore ad un biennio, registrato dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 29.

Il Ministero della difesa, esaminati i titoli ed i requisiti di ogni richiedente, provvede in ordine alle domande di rinvio nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 36, dandone comunicazione al Ministero degli affari esteri.

Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, l'interessato deve raggiungere il Paese di destinazione ed iniziarvi le proprie prestazioni, sotto pena di decadenza dal beneficio del rinvio.

Art. 35.

Per ottenere la definitiva dispensa dal servizio di leva gli interessati devono, entro sessanta giorni dal compimento del servizio civile in base al quale è stato accordato il rinvio, presentare al Ministero della difesa una domanda corredata da un certificato, rilasciato dalla rappresentanza competente per territorio o dal Ministero degli affari esteri, attestante il regolare espletamento del servizio di volontariato civile per la durata di almeno un biennio.

Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al quarto comma dell'articolo 32 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini del compimento della ferma militare obbligatoria.

Durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica che ecceda la durata delle ferie consentita ai sensi dell'articolo 27, n. 3), gli insegnanti in servizio di volontariato civile devono essere applicati, per il compimento del biennio prescritto nel secondo comma dell'articolo 33, a compiti di cooperazione tecnica adeguati alla loro qualificazione, stabiliti d'intesa fra l'autorità presso la quale prestano la loro opera e la rappresentanza italiana competente per territorio.

Art. 36.

Il numero complessivo dei rinvii è determinato ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per gli affari esteri, sentito il parere del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 3.

Titolo IV
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SOMALIA

Art. 37.

Nel quadro della presente legge e nelle forme da essa previste, per la cooperazione con lo Stato somalo è fissato un volume di interventi di 2.720 milioni per ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974.

I programmi concernenti la cooperazione tecnica con lo Stato somalo possono prevedere contribuzioni in denaro, da versare direttamente a favore del bilancio di detto Stato per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 38.

Limitatamente all'esercizio finanziario 1971, lo stanziamento di 2 miliardi e 440 milioni previsti dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'attuazione delle disposizioni della citata legge, è elevato a 2 miliardi e 940 milioni.

Al maggiore onere di 500 milioni si provvede con riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge sono autorizzate le seguenti spese: milioni 7.500 per l'anno 1972, milioni 8.500 per l'anno 1973, milioni 10.000 per l'anno 1974, milioni 11.000 per l'anno 1975, milioni 13.000 per l'anno 1976.

Con lo stanziamento di cui sopra si provvede altresì alle spese per il funzionamento del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 3, per l'attrezzatura del Servizio di cui all'articolo 7 e per la partecipazione e l'eventuale contribuzione italiana a congressi, conferenze e seminari sulla cooperazione tecnica e sul volontariato civile.

Alla copertura della spesa di milioni 7.500 relativa all'anno 1972 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme non impegnate negli anni di competenza saranno utilizzate negli anni successivi.

Art. 40.

Salvo quanto disposto nell'articolo 38, sono abrogate le disposizioni della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, della legge 28 marzo 1968, n. 380, della legge 2 aprile 1968, n. 465, della legge 8 novembre 1966, n. 1033, della

legge 21 aprile 1969, n. 168, e della legge 19 febbraio 1970, n. 75, nonchè ogni altra disposizione in materia di cooperazione tecnica contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Fino a quando non saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le norme emanate in esecuzione delle leggi di cui al precedente comma.

Art. 41.

Ai giovani che si trovino in servizio di volontariato civile alla data del 1° gennaio 1972, è attribuita la qualifica di volontario civile dal Ministero degli affari esteri in base all'accertamento del possesso dei requisiti e della ricorrenza delle condizioni previste dalle disposizioni che anteriormente regolavano detto servizio.

A seguito dell'attribuzione della qualifica di volontario civile, agli interessati sono applicabili, a partire dalla data della sua entrata in vigore, i benefici della presente legge.

Art. 42.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1972.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO — RESTIVO — GIOLITTI — FERRARI-AGGRADI — TANASSI — MISASI — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

TABELLA *A*

INDENNITA' BASE

Personale direttivo:		Indennità base mensile
A-1 Personale del parametro 742 o superiore, magistrati, docenti ed altro personale equiparato	L.	220.000
A-2 Personale del parametro 387 o superiore (fino al 742 escluso), magistrati, docenti ed altro personale equiparato	»	170.000
A-3 Personale del parametro 257 o superiore (fino al 387 escluso), magistrati, docenti ed altro personale equiparato	»	140.000
A-4 Personale del parametro inferiore a 257, magistrati, docenti ed altro personale equiparato .	»	120.000
Personale di concetto .	»	100.000
Personale esecutivo e sottufficiali delle forze armate	»	80.000

TABELLA *B*

VIAGGI E TRASPORTO EFFETTI

Percorsi ferroviari: prima classe, eventuale supplemento rapido e, al personale direttivo, vagone letto. In considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, può essere rimborsato il vagone letto anche ad altre categorie di personale.

Percorsi marittimi: prima classe al personale direttivo ed al personale di concetto con qualifica equiparata o superiore a quella di cancelliere principale, classe immediatamente inferiore al restante personale di concetto ed al personale esecutivo.

Percorsi aerei: prima classe al personale direttivo, classe immediatamente inferiore al personale di concetto ed esecutivo (1).

Per i giorni e frazioni di giorno di sosta all'estero resi necessari da causa di forza maggiore nonchè per i giorni e frazioni di giorno di viaggio, compiuto con mezzi di trasporto terrestre, in territorio estero, spetta la diaria per le missioni in territorio nazionale maggiorata del 125 per cento.

Un'indennità supplementare del 10 per cento e del 5 per cento del costo del viaggio a tariffa intera, incluse le spese per il vitto nei viaggi marittimi, è corrisposta rispettivamente per i viaggi marittimi o terrestri e per i viaggi aerei.

Trasporto effetti: chilogrammi 500 al netto di imballaggio e, per ogni familiare a carico, chilogrammi 300. Nelle spese di trasporto sono comprese quelle di imballaggio (che non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti) e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico anche lungo l'itinerario, e ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti, nonchè per l'eventuale magazzinaggio fino ad un massimo di trenta giorni.

(1) Per i viaggi di congedo in aereo il rimborso delle spese va calcolato, per tutto il personale, in relazione al costo del biglietto della classe immediatamente inferiore alla prima.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. 1223.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria del soccorso, nel comune di Fuscaldo.

N. 1223. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cosenza in data 15 giugno 1963, integrato con due dichiarazioni del 23 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria del soccorso, in contrada Pesco del comune di Fuscaldo (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 179. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. 1224.

Autorizzazione ad accettare un legato disposto a favore dello Stato.

N. 1224. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione del legato disposto a favore dello Stato dall'avv. Ottavio Simoneschi con testamento olografo del 12 gennaio 1957, integrato da tre codicilli del 12 febbraio 1957, 21 gennaio 1958 e 1° novembre 1959 come da atto notarile dell'11 ottobre 1960, rep. n. 21876, a rogito dott. Valente Vincenti, notaio in Montepulciano, consistente in raccolte d'interesse artistico, letterario e scientifico da custodire in Pisa a cura della locale soprintendenza ai monumenti e gallerie ed esposte al pubblico.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 226. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. **1225**.

Autorizzazione all'accettazione di un legato, consistente in una collezione di disegni, disposto a favore dello Stato.

N. 1225. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione del legato disposto a favore dello Stato dal barone Pietro Emanuele Sgadari di Lo Monaco con testamento olografo del 1° aprile 1955, pubblicato con atto 11 marzo 1957, rep. n. 9969, rogato dal dott. Antonino Fazio, notaio in Palermo, consistente in una collezione di disegni di autori siciliani e di stampe con vedute di Palermo, nonchè del mobile che la contiene, da destinare alla Galleria nazionale della Sicilia.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 228. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1971, n. **1226**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia dei SS. Donato e Pietro dalla prebenda canonicale n. 5 della cattedrale di Arezzo.

N. 1226. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo in data 1° giugno 1970, integrato con due dichiarazioni del 12 dicembre 1970 e 19 agosto 1971, relativo alla separazione della parrocchia dei SS. Donato e Pietro nella cattedrale di Arezzo, cui rimane unita la parrocchia di S. Nicolò in S. Agnese, dalla prebenda canonicale n. 5 di quel capitolo cattedrale.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 191. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1971, n. **1227**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale Cuore Immacolato della B.V.M., in Teramo.

N. 1227. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Teramo e Atri in data 29 maggio 1966, integrato con dichiarazione del 27 novembre 1970 e con altro decreto 1° marzo 1971, relativo alla incorporazione del territorio della parrocchia di S. Nicola, in località Valle Piola del comune di Torricella Sicura (Teramo), in quella di S. Apollinare in località Poggio Valle dello stesso comune, ed al trasferimento in Teramo del relativo beneficio parrocchiale col mutato titolo di Cuore Immacolato della B.V.M. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, nuova sede del beneficio parrocchiale.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 192. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1971.

Dichiarazione dei caratteri di eccezionalità degli eventi calamitosi e delle avversità atmosferiche che hanno danneggiato zone agricole di varie province.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità degli eventi calamitosi e delle avversità atmosferiche nonché la delimitazione delle zone colpite ai fini degli interventi di cui agli articoli 4, primo comma, e 5 a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto 5 ottobre 1971;

Considerato che sulla eccezionalità degli eventi e sulla delimitazione territoriale sono stati sentiti i Presidenti delle regioni interessate;

Decreta:

Ai fini degli interventi a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche si dichiarano eccezionali i seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali delle seguenti province:

LOMBARDIA

Provincia di *Bergamo* - evento eccezionale: grandinate del 6, 25 e 27 agosto 1971.

Provincia di *Como* - evento eccezionale: nubifragi con grandine del 14 e 26 agosto 1971.

Provincia di *Cremona* - evento eccezionale: temporale con grandine del 21 agosto 1971.

Provincia di *Brescia* - evento eccezionale: grandinate del 27, 30 e 31 agosto 1971.

Provincia di *Mantova* - evento eccezionale: grandinata del 25 agosto 1971.

Provincia di *Sondrio* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: temporale con grandine e vento del 26 agosto 1971.

Comune di Bianzone, Lovero Valtellino, Teglio, Tirano, Villa di Tirano, tutti per l'intero territorio comunale.

LIGURIA

Provincia di *Genova* - evento eccezionale: grandinate del 20 e 21 agosto 1971.

Provincia di *Imperia* - evento eccezionale: pioggia con grandine del 20 agosto 1971.

Provincia di *Savona* - evento eccezionale: grandinata del 20 agosto 1971.

TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di *Bolzano* - evento eccezionale: grandinate dal 15 al 31 luglio 1971.

Provincia di *Trento* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: grandinate dell'8, 16, 27 agosto e 1° settembre 1971.

Comuni di Civezzano, Nago Torbole, Levico, Novaledo, tutti per l'intero territorio comunale;

Comune di Trento, per le località Gardolo, Cognola, Mattarello in località Ischia Perotti, Romagnano in località Ischia, Povo, Villazzano;

Comune di Riva, per le località Deva, Roncaglia, S. Giacomo, Monte Brione, S. Alessandro, Brione, Varone;

Comune di Tenno, per le località Pranzo, Ville del Monte;

Comune di Arco, per il territorio non delimitato col decreto ministeriale 5 ottobre 1971;

Comune di Drò, per la località omonima e la località Ceniga;

Comune di Pergine Valsugana, per il territorio non delimitato col decreto ministeriale 5 ottobre 1971;

Comune di Calceranica, per le località Mandola, Villa Rosa;

Comune di Caldonazzo, per le località Lochere, Zaffo, Varole, Parte e Bosco Tondo;

Comune di Lasino, per le località Madruzzo, Prati, Campolungo, Pergolese;

Comune di Calavino, per le località Campagna, Oliveti;

Comune di Cembra, per le località Val Fraia, Val Bona, Bine, Cescla, Valfonda, Ronchi, Campagna Rasà;

Comune di Sanzeno, per la località Casez.

VENETO

Provincia di *Padova* - evento eccezionale: grandinata del 21 agosto 1971.

Provincia di *Verona* - evento eccezionale: grandinate del 26 maggio, 9 e 15 giugno 1971 e siccità annata 1971;

evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: grandinate del 12, 16, 29 maggio; 8, 11, 12, 24 giugno; 17 e 18 luglio 1971.

Comune di Belfiore, per le località S. Rocchetto, Carbonara, Linale, Pila Vecchia, Stevanella di Sopra, Stevanella di Sotto, Palazzo Moneta, non comprese nel decreto interministeriale 5 ottobre 1971;

Comune di Colognola ai Colli, per le località C. Manfre, Manfre, Cereolo;

Comune di Illasi, per le località F.lle del Monte, Cereolo di Sopra, Cereolo di Sotto, Case Val dell'Oca;

Comune di Pescantina, per le località C. Azzolini, La Cà, Ospedaletto, Cà sotto Ceo, Vignega di sopra, Cà Ceré, Il Pigno, Garofoline, Cà Pretura, Cà Bardoline, Ceré, Crocetta, Bardoline Alte, Bardoline Basse, Bardoline, Preture, Tripari, La Secca, Belvedere, C. Milone;

Comune di Ronco all'Adige, per le località Marà Alta, Albaro Vecchio, Corte Minello, Risarola, Cà Bruseo, Marà di Sotto, Le Rote, Fornetto;

Comune di S. Martino Buon Albergo, per le località Cà del Ferro, Falcona, C. Maragne;

Comune di Zevio, per le località C. Sessanta Campi, Maccagninetta, Maccagnina, Cà Schioppa, Sabbionara, Alocco, Case Nuove, Giarola, Giare Erizzo, Boscaglia, Perseghería Chiavica, Cà Mezzani, Ponte Perez, Pezzamala, Cà Santi, Santa Toscana, C. Fontanella, Prea, Bridi, Ponzilovo, Le Cantone, Le Gobette, Cavallina Pomella, Quaggera, Madonnina, La Motta, Rocchi, Galletto, Filovo, Corone, Villa Brogia, Baiardina, Brio, Riccadonna, Filiber, Case Capitello, Le Zinzalle, Cà del Fumo, Case S. Martino, Cà dell'Ora Bassa, Cà dell'Ora Alta, Cà dell'Ora, La Biocca, Giare, Trinità, C. Zocco, Corte S. Spirito, Poiane, Volon, Canova, Torrazzo, Vallesine, Casette di S. Spirito, Corte Perez, Bosco e per la località omonima del capoluogo.

Provincia di *Venezia* - evento eccezionale: grandinate del 18 luglio, 12, 23, 24 e 31 agosto 1971;

evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: grandinate del 21 e 27 agosto 1971.

Comune di Portogruaro per le località Lugugnana, Magnan, Vescovado;

Comune di S. Michele al Tagliamento, per le località Cà dell'Asilo, Cà Cavarzerani, Badile, Mutterone, Cà Bazzana, Cà Gobbato, Sollazzetto, Comugne, Pianca, Voltuzze, Fanotto.

Provincia di *Rovigo* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: grandinate del 3 maggio, 24 giugno e 19 luglio 1971.

Comune di Castelmassa, per le località Via Argine Valle, Via di Mezzo, Argine Vegri, non comprese nel decreto interministeriale 5 ottobre 1971;

Comune di Guarda Veneta, per la località Luoghino Rena, non compresa nel decreto interministeriale 5 ottobre 1971;

Comune di Calto, per la località I Livelli, non compresa nel decreto interministeriale 5 ottobre 1971.

Provincia di *Vicenza* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: grandinate del 18 giugno, 17 luglio, 21 e 24 agosto 1971.

Comune di Bassano del Grappa, per la località omonima e le località Fietto, Castello, Campese, S. Croce, Case Vallison, Valrovina, Rovole, Ghiron, Fagaré, Col Basso, Monte Costa, S. Bovo, Sarson, S. Eusebio, Casa Miceli, Palazzo Michiel, Osteria della Corte, Acque S. Giorgio, Casa Bottari, Fontanelle, Fiorese, Case Ravani, Pascolara, Tiro a segno, Rivana, SS. Trinità, Dindo, Casa Bezzola, Casa dai Palazzi, Tre Ponti, Casa Angarano, S. Fortunato, Campo Sportivo, Margnan, Casa Maello, S. Vito, Rivoltella Alta, Cà Sette, Cà Erizzo, Mottoncino, Case Cani, Motton;

Comune di Romano d'Ezzelino, per le località Valle S. Felicita, Signori, Ghiaia, Marchi, Pregallera, Foschetta, Romano Alto, Chiesotti, Torricelle, Casa Favero, Rivoltella, Case Bonturin, Col di Rovigo, Molinetto, Villa Stecchini, Villa Negri, Cà Cornaro, S. Giacomo, Palazzo Storto, Casa Battocchio, Spin, Merlo, Inzani, Fellette, Case Bordiglioni, Casa Zenon;

Comune di Mussolente, per la località omonima e le località Casa Canali, Casa Lazzerin, Colle Castellaro, Colle Balliana, Casa De Faveri, Villa Drigo, Borgo Piazza, Valle Ru, Monte Gallo, Vallassina, Casa Lollato, Casa Nardini, Casa Zarpellon, Casa Comunale, Bonagge;

Comune di Pove del Grappa, per le località Sega, Favero, Boschi, Angeli, San Bortolo, Fusari, Costantina, Cà Morolazzaro;

Comune di Brogliano, per la località omonima e le località Bregonza, Finotti, Spesse, Marzari, Rasia, Rigoni, Bolco, Monte, Costa, Scoladori, Pozza, Franchi, Nardi, Penaci;

Comune di Trissino, per la località omonima e le località Fiume Agno, Vallorcola, Lora, Cracco, Bertola, Strobe, Gentilini, Farinon, Rubega, Maghi, Ceretta, Carazzi, Brai, Valentina, Venturini, Continelli, Bianchetto, San Benedetto, Lazzari, Schenati, Gallo, Chiele, Scorloni, Culpi, De Cao, Molino Leonardi.

MARCHE

Provincia di *Ancona* - evento eccezionale: temporale con grandine del 12 settembre 1971.

Provincia di *Macerata* - evento eccezionale: grandinate del 14, 21, 22, 26 maggio; 6 giugno e 14 luglio 1971.

ABRUZZO

Provincia di *L'Aquila* - evento eccezionale: siccità annata 1971.

Provincia di *Chieti* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: nubifragio con grandine dell'11 settembre 1971.

Comune di Frisa, per i fogli di mappa numeri 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, tutti parte;

Comune di Lanciano, per i fogli di mappa numeri 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 28, 2 p, 3 p, 4 p, 5 p, 18 p, 27 p, 29 p;

Comune di Mozzagrogna, per i fogli di mappa numeri 2, 4, 9, 12, 1 p, 3 p, 8 p, 11 p;

Comune di S. Maria Imbaro, per l'intero territorio comunale;

Comune di Rocca S. Giovanni, per i foglio di mappa numeri 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5 p, 11 p, 12 p, 13 p;

Comune di Fossacesia, per i fogli di mappa numeri 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 1 p, 6 p, 7 p, 17 p, 18 p;

Comune di Paglieta, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 6, 9, 5 p, 8 p, 13 p;

Comune di Torino di Sangro, per i fogli di mappa numeri 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1 p, 2 p, 8 p, 15 p, 31 p;

Comune di Villalfonsina, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Comune di Casalbordino, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 4 p, 12 p, 13 p, 36 p;

Comune di Pollutri, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 5 p, 14 p, 16 p;

Comune di Monteodorisio, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 5;

Comune di Vasto, per i fogli di mappa numeri 10, 11, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 4 p, 12 p, 13 p, 20 p, 33 p, 35 p.

Provincia di *Pescara* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: grandinata dell'11 settembre 1971.

Comune di Abbateggio, per le località Colle di Votta, Salsa, Scalelle, S. Agata, Colle Campione e per il territorio periferico a nord del centro abitato del capoluogo;

Comune di Catignano, per le località Micarone, Sterpara, Varano, Cappuccini, Grotte Cappuccini, Paludi;

Comune di Cepagatti, per le località Cantò, S. Agata;

Comune di Civitaquana, per le località Ginestra, Rigo, Bauglione, Piano Scarpara, Colle del Popolo, Salaiano, Costa La Plaia;

Comune di Collecorvino, per le località Colle Vallino, Castelluccio, Torre, Fornace o Fonte, Santa Maria, Villa Barberi, Colle Catirò di S. Antonio, Case Carota, Raieta;

Comune di Nocciano, per l'intero territorio comunale;

Comune di Penne, per le località Villa Degna, Casa Contrasta, Cignale, Colle Maggio, S. Angelo o Almonti, Colle Freddo, Pagliaporci, Solagne o Colle Baricelle, Teto, Colle dell'Ospedale;

Comune di Picciano, per le località Pagliari, Pezzalunga, Pagliaporci, Valle Caterina, Colle Giovanni Andrea;

Comune di Rosciano, per la parte del territorio comunale non compreso nel decreto interministeriale 5 ottobre 1971.

LAZIO

Provincia di *Viterbo* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: grandinate del 3, 10, 11, 13 e 29 settembre 1971.

Comune di Gradoli, per le località Montemaggiore, Acquarossa, Valle Cantina, Montecoino, Montecoinello, Grottalta, Rosignone, Crocetta, Piancabella, Malalbergo, Pian della Vigna, Vaccareccia, Piana della Chiesa, Scapezzo Corto, Pian di S. Magno, Montelanno, Montecavallone, Valle Trova, Porcareccia, Vallicella, Valle Gara;

Comune di Latera, per le località Poggio Montione, Poggio Romagnoli, Malleana, Pianetta del Melo, Il Casino, Casa le Coste, Casa le Buche, Monte Leschio;

Comune di Capodimonte, per le località Poggio Falchetto, Sassone, Armellara, Grottone;

Comune di Ronciglione, per la località Mozzoneta;

Comune di Sutri, per le località Pian Giuseo, Vallicella;

Comune di Viterbo, per le località Campo dei Preti, La Torretta, Grotte Basse;

Comune di Vetralla, per le località Mangane, Casalaccio, Isola;

Comune di Castiglione in Teverina, per le località Cimitero, Madonna Uccelletto, Creta, S. Lucia, Feravello, Casetta, Poggio Paterno, Madonna della Neve, Podere del Sasso, Monte Castiglione, S. Maria, La Palombara, S. Marco, Campo Lungo, Tarabu.

Provincia di *Latina* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: grandinata del 10 settembre 1971.

Comune di Cori, per le località Vigne Vecchie, Fontana Mandarino, Battilotro, Lucino, Pastine, Morillo, Quarto Grande, Colle Pantaleo o Colle Niccio, Stradino, Torretta Corana o Colle S. Oliva, S. Moco.

MOLISE

Provincia di *Campobasso* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: temporali con grandine dell'11 e 13 settembre 1971.

Comune di Termoli, per le località Colle della Torre, Marine, Colle Scalera, Pozzo Pisano, Cappello, Colle Macchiozzi, Foce dell'Angelo, Casa la Croce, Difesa Grande, Greppo Pantano, Marinelle;

Comune di Campomarino, per le località Cianaluca, Marinelli, Ramitelli;

Comune di Montelongo, per le località Radicchio, Gredo, Miramola, Molino;

Comune di Bonefro, per le località Macchia, Santoianni, Colle Mazzillo;

Comune di Santa Croce di Magliano, per le località Colle Croce, Pagliarone, Piscianiello.

PUGLIE

Provincia di *Lecce* - evento eccezionale: nubifragio con tromba d'aria del 15 settembre 1971;

evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: nubifragio con grandine del 31 agosto, 1, 2 e 4 settembre 1971;

Comune di Gagliano del Capo, per le località Crocilupo, Scalamuzza, Curice, Scimmata, Fiuranti, Lichiani, Lama, Cucuruzzi, Montelungo, Alorico;

Comune di Nociglia, per le località Spinelli, Macchie, San Cassiano, Farnese, Foreste, San Lasi;

Comune di Monteroni di Lecce, per le località Verardi, Caputa, Simintello, Marini, Argiano, Pagliara, Pondica, Saetta, Puliti, Cagnazzi;

Comune di Arnesano, per le località Catelli, Due Fiuschi, Franza, Montedoro, Mutella, Parato, Zaccaria, Corni di Caccia;

Comune di Carmiano, per le località Gallipolino, S. Martino, Chiusurelle, Zacaria, Pampoli, Spedicato, Frangiani, Confaloni, Magliano, Giardino Grande;

Comune di Copertino, per le località Centonze, Tenente, Petrosa, Lu Pigno, Li Rizzi, Li Noci e territorio confinante a destra e sinistra con la strada provinciale Carmiano-Copertino;

Comune di Leverano, per la località Mallacca e frazione di Leverano.

Provincia di *Bari* - evento eccezionale: grandinate del 10, 11, 18 e 19 settembre;

evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: grandinate del 13 e 29 settembre 1971;

Comune di Rutigliano, per i fogli di mappa numeri 42 e 43;

Comune di Turi, per i fogli di mappa numeri 2 e 3;

Comune di Altamura, per i fogli di mappa numeri 230, 231, 251, 252, 253, 254, 270, 271.

Provincia di *Brindisi* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: piogge e grandinate del 31 agosto, 2, 3, 11 e 13 settembre 1971;

Comune di Ostuni, per le località Vallegna, Solari, Campanile, Trinchera, S. Filomena, Monte la Morte, Molillo, Contrapa, Donnagnore, Santo Scalone, Lamia della Chiesa, Fogliarella, Cavallerizza, Ciurbo, Ciurbino, Cinora, Chiobbica, Certosa, Minguccio, Cervarolo, Specchia, Greco, Lamistroccolo, Impiccato, Martucci, Bizido, Giovannarella, Guappi, Boccadoro, Falghera;

Comune di Cisternino, per la località Gianca.

Provincia di *Taranto* - evento eccezionale: grandinata dell'11 settembre 1971.

UMBRIA

Provincia di *Perugia* - evento eccezionale: grandinate del 19 maggio, 13 e 21 agosto, 11 settembre 1971 e siccità annata 1971.

TOSCANA

Provincia di *Firenze* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: grandine e vento dell'11 giugno e 21 agosto 1971;

Comune di Pontassieve, per le località Grignano, Pievecchia, Acone Alto, San Piero a Strada, Montefiesole, Colognole, Usciole, Petroio.

Provincia di *Arezzo* - evento eccezionale: grandinate del 14 luglio e 21 agosto 1971.

Provincia di *Grosseto* - evento eccezionale: siccità 1971.

EMILIA-ROMAGNA

Provincia di *Bologna* - evento eccezionale: siccità 1971;

evento eccezionale e zone che si delimitano: grandinate del 4 e 21 agosto 1971;

Comune di Baricella, per i fogli di mappa numeri 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55;

Comune di Bentivoglio, per i fogli di mappa numeri 34, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54;

Comune di Budrio, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 87, 88, 96, 97, 109;

Comune di Castelmaggiore per i fogli di mappa numeri 13, 14, 16;

Comune di Crespellano, per i fogli di mappa numeri 37, 38, 42;

Comune di Granarolo Emilia, per i fogli di mappa numeri 11, 12;

Comune di Malalbergo, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62;

Comune di Minerbio, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46;

Comune di Molinella, per i fogli di mappa numeri 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 103, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 139, 140, 141, 142, 165, 166, 167, 168;

Comune di Monteveglio, per i fogli di mappa numeri 15, 16.

Provincia di *Modena* - evento eccezionale: siccità 1971.

Provincia di *Reggio Emilia* - evento eccezionale: siccità 1971.

Provincia di *Ferrara* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: grandinate del 21 e 24 agosto 1971;

Comune di Portomaggiore, per la località omonima;

Comune di Argenta, per le località Traghetto, O. Monacale;

Comune di Ro Ferrarese, per la località omonima e Borgo Mola;

Comune di Copparo, per la località Cà Motte.

Provincia di *Piacenza* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: grandinate con piogge mesi di luglio e agosto 1971;

Comuni di Besenzone, Calendasco, Caorso, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Corte Brugnatella, Grossolengo, Monticelli Ongina, Ottone, Piacenza, Rottofreno, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda, tutti per l'intero territorio comunale.

PIEMONTE

Provincia di *Alessandria* - evento eccezionale: grandinata del 28 agosto 1971;

evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: grandinate del 20 e 22 agosto 1971;

Comune di Lu Monferrato, per le località Borghina, Signorina, Berzano, Fontanone, Zuccotto, Bricco Preli, Nivellina, Gascona e Roveto;

Comune di Valenza, per le località Strada Resinone, Strada Prato Vernara, Strada Colla, Citerna, Strada Fontanile, Casc. Bisconzi.

Provincia di *Vercelli* - evento eccezionale: grandinata del 21 agosto 1971.

Provincia di *Cuneo* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: nubifragio del 20 agosto e grandinata del 21 agosto 1971;

Comune di Revello, per le località Morra San Martino, Tetto Piccolo, S. Ilario, Airale, Paschero, Madonna delle Grazie, S. Massimo, Dietro Castello, S. Grato, S. Biagio, La Maddalena, S. Michele, S. Giovanni;

Comune di Sommariva Perno, per le località Ciura, Placioni, Cossola, Maunera, Cagnotti, Cunoni, Remondà, Gorei, Aie, Bassotti, Loghero, Balestra, Vignole;

Comune di Corneliano d'Alba, per le località Prategrande, Valsimarita, Migliero;

Comune di Ceresole d'Alba, per le località Roggeri, Donati, Rava, Belvedere, Maridone, Raviola.

Provincia di *Torino* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: grandinate del 1°, 5, 20 e 21 agosto 1971;

Comune di Bairo, per le località Ronchi, Bioletto, Aiolo, Molino, Roncheisa;

Comune di Borgomasino, per il territorio della zona di collina;

Comune di Chiesa Nuova, per l'intero territorio comunale;

Comune di Chieri, per le località Falcettini, Rocche, Tetti Fasano, Valle Fasano, Canarone, Concentrico;

Comune di Andezeno, per il territorio a sud della strada provinciale Chieri-Castelnuovo Regione Cosole-Garitta-S. Maria-Tavoletto;

Comune di Moriondo Torinese, per le località Rivalta, Isola, Regheiti, Leiva, Bruciata, Saretti, Crosi;

Comune di Pecetto Torinese, per le località Gariglia, Genevrea, S. Pietro;

Comune di Pino Torinese, per le località Valle Ceppi, Tetti Gariglio, Tetti Vasco, Cascina Moreggia, Cascina La Ceppa, Palazzetto, Broglia;

Comune di Pont Canavese, per le località Faiallo, Doblazio, Panier, Oltre Soana, Stroba, Configlia e Boetti;

Comune di Pralormo, per le località San Carlo, Roncaglia;

Comune di Trofarello, per le località Valle Sauglio, Salcea e territorio compreso tra la statale n. 29 fino ai confini di Pecetto e Cambiano;

Comune di Vauda Canavese, per la località omonima e la località Vauda Inferiore.

Provincia di *Asti* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: grandinata del 1° agosto 1971;

Comune di Castelnuovo Don Bosco, per la località Sussambrino.

CALABRIA

Provincia di *Reggio Calabria* - evento eccezionale: vento e gelate mese marzo 1971.

SARDEGNA

Provincia di *Nuoro* - evento eccezionale: sbalzi di temperatura mesi di maggio e giugno 1971.

Provincia di *Cagliari* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: nubifragio del 25, 26 e 27 settembre e grandinate del 10 e 11 ottobre 1971;

Comuni di Muravera, Villaputzu, San Vito, Burcei, Villasimius tutti per l'intero territorio comunale;

Comune di Sinnai, per le località Solanas, Sa Corte, Tuviois, Serra di S'Ilixi, Garapiu, Mazzella, Corti Ois, Tasonis e Riu Longu;

Comune di Quartu, per le località Geremeas, Marcolino, Frapponti, San Pietro Paradiso, Riu Sa Pispisa e Rio Su Pau;

Comune di Maracalagonis, per le località Geremeas, Bacchiscedda, Santu Seselu, Faroda de Ganné, Ropperi, Mitza Fonnai, Carroghedda, Riu Sicci, Su Padru, Sa Mura, Carroni, Su Sfundau, San Pietro Paradiso e Riu Piscina Nuxedda;

Comune di Cagliari, per le località Su Siccu, Quartucciu, San Gaetano, Sepperassiu, San Pietro Paradiso e Riu Piscina Nuxedda;

Comune di Sant'Antioco, per le località S'Arriasciu, S'Acqua de su Cardu, Su Ruvu Mannu, Monte Gavoni, Sega S'Arena, Demanio;

Comune di Capoterra, per le località Sa Murra, S'Iscade, Su Loi e territorio lungo il Rio San Girolamo.

CAMPANIA

Provincia di *Avellino* - evento eccezionale: nubifragio con grandine del 20 e 22 luglio 1971.

Provincia di *Caserta* - evento eccezionale: grandinate del 20, 22 luglio e 17 agosto 1971.

Provincia di *Napoli* - evento eccezionale: grandinata del 17 agosto e nubifragio del 31 agosto 1971.

Provincia di *Benevento* - evento eccezionale: grandinate dal 1° al 15 settembre 1971.

LUCANIA

Provincia di *Potenza* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: grandinate del 20 luglio e 9 e 14 agosto 1971.

Comune di Moliterno, per le località Perillo, Petenella, Forca di Sora, S. Martino, Guarino, Garapanno, Galamberto, Fiumara, Ponte di Sora, Arsiene, Canalecchie, Rossa, Tempa Falcone, Magliatelle, Tempa Cristiano, S. Cataldo, Valle Fanuele, Fabbricata, Costa del forno;

Comune di Montemurro, per le località La Frana, Paradiso, Acquarotta, Carmine, Fondone, Le Coste, Deserte, Sorgia, Santovecchio, Le Piane, Migliarino di Sopra, Vallone Accoccia, Morrone, Pallareto;

Comune di Viggiano, per le località Guardemmauro, Pianura, Gravizzole, Vigne, Giardini, Ischia, Fronti, Figliola, Fosso del Lupo.

SICILIA

Provincia di *Siracusa* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: grandinata del 31 agosto 1971.

Comune di Augusta, per i fogli di mappa numeri 50, 51, 67, 68, 69, 70.

Provincia di *Agrigento* - evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: nubifragio del 27 settembre 1971.

Comuni di Agrigento, Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Favara, Licata, Naro, Porto Empedocle, Racalmuto, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(249)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1971.

Emissione di speciali certificati di credito per lire 144 miliardi, ai sensi del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed ai sensi del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589, recante proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, con cui, per la copertura della spesa derivante dall'art. 19 del medesimo decreto-legge, il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 466.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 27.600 milioni per l'anno finanziario 1968, lire 86.600 milioni per l'anno finanziario 1969, lire 100.700 milioni per l'anno finanziario 1970, lire 116.800 milioni per l'anno finanziario 1971 e lire 134.800 milioni per l'anno finanziario 1972;

Visto il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589, recante proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno, con cui l'importo dei certificati speciali di credito da emettersi, ai sensi del succitato decreto-legge n. 918, negli anni 1971 e 1972 è elevato, rispettivamente, di lire 18.000 milioni e di L. 36.000 milioni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, a norma del quale:

1) i certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

2) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visti i propri decreti n. 425779/66-F, in data 29 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1970, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 213 e n. 72395/66-F, in data 15 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1970, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 337, con i quali, in esecuzione dell'art. 20 del ripetuto decreto-legge n. 918, è stata disposta l'emissione di una prima e di una seconda quota di certificati speciali di credito per un importo complessivo nominale di lire 228.000.000.000, riferita al fabbisogno degli anni 1968, 1969 e 1970;

Visti i propri decreti n. 55551/66-F, in data 12 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1970, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 20, e n. 132629/66-F in data 27 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1971, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 358, con i quali il netto ricavo conseguito dalle sopraindicate emissioni di certificati di credito è stato accertato complessivamente in L. 214.554.222.223 (27.524.625.000 + 187.029.597.223) destinate quanto a L. 214.529.597.223 alle finalità previste dall'art. 18 del citato decreto-legge n. 918, e quanto a L. 24.625.000 alla copertura della spesa per l'emissione dei certificati stessi, a norma del quarto comma del ripetuto art. 20 del decreto-legge n. 918;

Ritenuto che, a valere sull'autorizzazione legislativa, di cui ai succennati decreti-legge n. 918 e n. 429, si debba procedere, ora, ad una ulteriore emissione dei predetti certificati di credito per un importo in valore nominale che consenta di conseguire, all'incirca, il ricavo netto complessivo di L. 135.170.402.777, occorrente per l'anno 1971, di cui lire 116.800 milioni e lire 18.000 milioni ai sensi, rispettivamente, dei succitati decreti-legge n. 918 e n. 429 e lire 370.402.777 realizzate in meno con le precedenti emissioni;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 14 maggio 1971, con cui si esprime parere favorevole per l'emissione della quota dei certificati di credito previsti per l'anno 1971 dal ripetuto decreto-legge n. 918 per lire 116.800 milioni più la somma di lire 370.402.777 realizzata in meno con le precedenti emissioni;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, di reperire sollecitamente l'importo di lire 18.000 milioni di cui al decreto-legge 5 luglio 1971, numero 429, unitamente alla somma innanzi indicata di lire 116.800 milioni prevista dal ripetuto decreto-legge n. 918 e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, come

risulta integrato dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589, l'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1982 per un importo in valore nominale di L. 144.000.000.000 (centoquarantaquattromiliardi) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: lire 95,50 per ogni cento lire di capitale nominale, meno i dietimi di interesse da detrarre dal netto ricavo dei certificati;

tasso di interesse annuo: 5,50 % pagabile in due rate semestrali posticipate;

commissione di collocamento: 1 %;

commissione di garanzia: 0,50 %.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, lire 5 milioni e lire 10 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari, fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 144 serie da lire 1 miliardo ciascuna. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa, nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 20 del menzionato decreto-legge numero 918, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi, benefici, esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie previste dagli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356, ed in conseguenza i certificati medesimi sono, in particolare, esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i certificati suddetti sono esenti dall'obbligo di denunzia, nè possono formare oggetto di accertamento d'ufficio, e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1972 e l'ultima il 1° luglio 1982.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interessi dei certificati di credito, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 20 del ripetuto decreto-legge n. 918, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato alla pari per serie intere in 10 annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1973 e l'ultima il 1° luglio 1982, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 2 maggio di ogni anno o il giorno successivo qualora il primo fosse festivo, a cominciare dal 1973 presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabili. All'estrazione a sorte dei certificati di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi. Il primo rimborso avverrà il 1° luglio 1973 e l'ultimo il 1° luglio 1982.

Le somme relative ai certificati di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati di credito sono stampati su carta a fondo filigranato e sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, nella parte centrale, è riprodotta in calcografia una vignetta rappresentante dei lavoratori intenti alla manovra di un gruppo di macchine, mentre in alto è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « SGRAVIO DI ONERI SOCIALI NEL MEZZOGIORNO » « D.L. 30-8-1968, N. 918, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25-10-1968, N. 1089 E D.L. 5-7-1971, N. 429, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 4-8-1971, N. 589 » « CERTIFICATI DI CREDITO 5,50 % 1972-1982 » « TERZA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonchè per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo del titolo reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino gli estremi dei provvedimenti legislativi che autorizzano l'emissione dei certificati e del presente decreto ministeriale, nonchè il valore nominale del titolo, la durata del certificato, il tasso di interesse, l'importo della cedola con la rispettiva data di pagamento, il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato e la leggenda « TERZA EMISSIONE »; negli angoli a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende « D.L. 30-8-1968, N. 918, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25-10 1968, N. 1089 » E « D.L. 5-7-1971, N. 429, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 4-8-1971, N. 589 » « CERTIFICATI DI CREDITO 5,50 % 1972-1982 » « TERZA EMISSIONE », l'importo ed il numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo sono collocati 21 compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano le medesime diciture delle cedole, tranne che sul rovescio.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO O DI TRAMUTAMENTO ».

La carta filigranata è colorata in blu per i tagli da 1 milione, in arancione per i tagli da 5 milioni, in verde per i tagli da 10 milioni e in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in litografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole, nonchè la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti e di enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia stessa le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 20 del ripetuto decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative; inoltre, ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'erario ed agli enti locali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico agli appositi capitoli che saranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro: a partire dall'anno finanziario 1972 per il pagamento degli interessi, e dall'anno finanziario 1973 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1971
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 94

Piano di ammortamento dei certificati speciali di credito per l'importo, in valore nominale, di lire 144.000.000.000, al tasso d'interesse annuo del 5,50 %, emessi a termine dell'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1972	3.960.000.000	—	144.000.000.000
1-1-1973	3.960.000.000	—	144.000.000.000
1-7-1973	3.960.000.000	15.000.000.000	129.000.000.000
1-1-1974	3.547.500.000	—	129.000.000.000
1-7-1974	3.547.500.000	15.000.000.000	114.000.000.000
1-1-1975	3.135.000.000	—	114.000.000.000
1-7-1975	3.135.000.000	15.000.000.000	99.000.000.000
1-1-1976	2.722.500.000	—	99.000.000.000
1-7-1976	2.722.500.000	15.000.000.000	84.000.000.000
1-1-1977	2.310.000.000	—	84.000.000.000
1-7-1977	2.310.000.000	14.000.000.000	70.000.000.000
1-1-1978	1.925.000.000	—	70.000.000.000
1-7-1978	1.925.000.000	14.000.000.000	56.000.000.000
1-1-1979	1.540.000.000	—	56.000.000.000
1-7-1979	1.540.000.000	14.000.000.000	42.000.000.000
1-1-1980	1.155.000.000	—	42.000.000.000
1-7-1980	1.155.000.000	14.000.000.000	28.000.000.000
1-1-1981	770.000.000	—	28.000.000.000
1-7-1981	770.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000
1-1-1982	385.000.000	—	14.000.000.000
1-7-1982	385.000.000	14.000.000.000	
	46.860.000.000	144.000.000.000	

(168)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale di Viterbo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2087 del 23 dicembre 1971 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Viterbo relativa all'area ubicata tra via Oslava e piazza Vittorio Veneto.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(266)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 355, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 30 giugno 1970 dalla prof.ssa Cavaleri Carmelina, per l'annullamento della decisione con la quale la commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, operante in provincia di Messina, ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla stessa contro il mancato conferimento dell'incarico di insegnamento nella scuola media di Patti o di Barcellona.

(211)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo dell'oasi di protezione della fauna in comune di Castel di Casio

L'oasi di protezione e di rifugio della fauna stanziale e migratoria costituita, ai sensi dell'art. *67-bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, con decreto ministeriale 22 luglio 1968, fino al 1° gennaio 1971, in territorio sito nel comune di Castel di Casio (Bologna), della estensione di ha. 300 circa, viene rinnovata fino a nuova disposizione.

(268)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Angelo Muxaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di S. Angelo Muxaro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.049.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(652)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 la provincia di Reggio Emilia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.782.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(653)

Autorizzazione al comune di Licenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Licenza (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.185.338, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(631)

Autorizzazione al comune di Lariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Lariano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.759.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(632)

Autorizzazione al comune di Labico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Labico (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.772.122, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(633)

Autorizzazione al comune di Monteflavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Monteflavio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.164.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(634)

Autorizzazione al comune di Manziana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Manziana (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.514.371, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(635)

Autorizzazione al comune di Magliano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Magliano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.406.612, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(636)

Autorizzazione al comune di Nerola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Nerola (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.535.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(637)

Autorizzazione al comune di Ponzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Ponzano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.799.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(638)

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Percile (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.228.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(639)

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Rocca Santo Stefano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.575.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(640)

Autorizzazione al comune di Roccagiovine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Roccagiovine (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.583.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(641)

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Segni (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.424.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(642)

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Subiaco (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.841.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(643)

Autorizzazione al comune di Sacrofano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Sacrofano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.149.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(644)

Autorizzazione al comune di Tolfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Tolfa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.598.379, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(645)

Autorizzazione al comune di Vallepietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Vallepietra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.856.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(646)

Autorizzazione al comune di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Vallinfreda (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.551.141, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(647)

Autorizzazione al comune di Vicovaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Vicovaro (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.086.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(648)

Autorizzazione al comune di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Vivaro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.154.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(649)

Autorizzazione al comune di Zagarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972 il comune di Zagarolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.001.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(650)

Autorizzazione al comune di Ameglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Ameglia (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.212.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(654)

Autorizzazione al comune di Accadia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Accadia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.131.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(655)

Autorizzazione al comune di Amaroni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Amaroni (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.597.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(656)

Autorizzazione al comune di Alberona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Alberona (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.116.569, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(657)

Autorizzazione al comune di Biccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Biccari (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.382.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(658)

Autorizzazione al comune di Bondeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Bondeno (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(659)

Autorizzazione al comune di Borghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Borghi (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.588.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(660)

Autorizzazione al comune di Brugnato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Brugnato (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.926.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(661)

Autorizzazione al comune di Beverino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Beverino (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.233.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(662)

Autorizzazione al comune di Chieuti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Chieuti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.029.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(663)

Autorizzazione al comune di Celenza Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Celenza Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.789.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(664)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo Monterotaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.234.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(665)

Autorizzazione al comune di Carrodano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Carrodano (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.851.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(666)

Autorizzazione al comune di Carro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Carro (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.431.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(667)

Autorizzazione al comune di Casaletto di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Casaletto di Sopra (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.057.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(668)

Autorizzazione al comune di Cupra Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Cupra Marittima (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.078.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(669)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.321.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(670)

Autorizzazione al comune di Carpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Carpino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.130.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(671)

Autorizzazione al comune di Carlantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Carlantino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.063.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(672)

Autorizzazione al comune di Casabona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972, il comune di Casabona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.926.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(673)

Autorizzazione al comune di Carapelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972, il comune di Carapelle (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.025.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(674)

Autorizzazione al comune di Empoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Empoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(675)

Autorizzazione al comune di Fiesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972, il comune di Fiesco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.856.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(676)

Autorizzazione al comune di Frisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972, il comune di Frisa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.448.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(677)

Autorizzazione al comune di Formignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Formignana (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.912.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(678)

Autorizzazione al comune di Fresagrandinaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972, il comune di Fresagrandinaria (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.292.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(679)

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972, il comune di Fraine (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(680)

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972, il comune di Gessopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.183.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(681)

Autorizzazione al comune di Gerre de' Caprioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972, il comune di Gerre de' Caprioli (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.320.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(682)

Autorizzazione al comune di Grumello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972, il comune di Grumello (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(683)

Autorizzazione al comune di Gissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972, il comune di Gissi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.668.646, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(684)

Autorizzazione al comune di Gombito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Gombito (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.447.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(685)

Autorizzazione al comune di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972, il comune di Giuliano Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.526.532, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(686)

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972, il comune di Lama dei Peligni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.756.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(687)

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972, il comune di Lentella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.923.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(688)

Autorizzazione al comune di Lettopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972, il comune di Lettopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.903.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(689)

Autorizzazione al comune di Lizzano in Belvedere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972, il comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.700.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(690)

Autorizzazione al comune di Marcetelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972, il comune di Marcetelli (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.867.729, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(691)

Autorizzazione al comune di Montescudo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972, il comune di Montescudo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.219.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(692)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972 il comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.101.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 163 della Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1972.

(651)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

n. A/245 del 4 dicembre 1971 relativa a conti capitale;

n. A/246 del 20 dicembre 1971 relativa a « Conti capitale. Abrogazione della circolare n. A/245 del 4 dicembre 1971 ».

(267)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di agente di cambio

A seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Ruggero Campos Venuti dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma, è stato revocato, con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre successivo, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 307, a decorrere dal 27 maggio 1971, l'accreditamento per le operazioni su titoli di rendita da eseguire presso la Direzione generale del debito pubblico, già conferito al predetto agente di cambio con regio decreto 3 giugno 1926.

(176)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 19 gennaio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	587,89	587,89	588,20	587,89	587 —	587,30	587,50	587,89	587,89	587,50
Dollaro canadese	584,25	584,25	585 —	584,25	583,50	583,70	583,90	584,25	584,25	583,85
Franco svizzero	151,83	151,83	151,95	151,83	151,80	151,88	151,71	151,83	151,83	151,80
Corona danese	83,73	83,73	83,78	83,73	83,50	83,60	83,68	83,73	83,73	83,70
Corona norvegese	87,88	87,88	87,78	87,88	87,70	87,82	87,85	87,88	87,88	87,80
Corona svedese	122,29	122,29	122,15	122,29	122 —	122,10	122,19	122,29	122,29	122,25
Fiorino olandese	183,71	183,71	183,78	183,71	183 —	183,51	183,60	183,71	183,71	183,70
Franco belga	13,2980	13,2980	13,3050	13,2980	13,25	13,30	13,2925	13,2980	13,29	13,30
Franco francese	114,14	114,14	114,05	114,14	114 —	114,08	114,12	114,14	114,14	114,15
Lira sterlina	1516,65	1516,65	1516,25	1516,65	1515,50	1517,50	1516 —	1516,65	1516,65	1516,65
Marco germanico	182,88	182,88	182,75	182,88	182,60	182,79	182,75	182,88	182,88	182,85
Scellino austriaco	25,20	25,20	25,20	25,20	25,15	25,24	25,20	25,20	25,20	25,20
Escudo portoghese	21,60	21,60	21,60	21,60	21,50	21,60	21,65	21,60	21,60	21,60
Peseta spagnola	8,9190	8,9190	8,92	8,9190	8,90	8,92	8,915	8,9190	8,91	8,90

Media dei titoli del 19 gennaio 1972

Rendita 5 % 1935	96,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,05
» 5 % (Ricostruzione)	92,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,40
» 5 % (Città di Trieste)	93,30
» 5 % (Beni esteri)	93,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,225
» 5,50 % » » 1968-83	90,025
» 5,50 % » » 1969-84	92,675
» 6 % » » 1970-85	96,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,425
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,40
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,65
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 gennaio 1972

Dollaro USA	587,695
Dollaro canadese	584,075
Franco svizzero	151,77
Corona danese	83,705
Corona norvegese	87,865
Corona svedese	122,24
Fiorino olandese	183,655
Franco belga	13,295
Franco francese	114,13
Lira sterlina	1516,325
Marco germanico	182,815
Scellino austriaco	25,20
Escudo portoghese	21,625
Peseta spagnola	8,917

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi specifici applicabili all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti previsti all'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 170/67 (Ovoalbumina e lattoalbumina) per il periodo dal 1° agosto 1971 al 31 ottobre 1971, in lire italiane per chilogramma.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio specifico	Supplemento dazio
ex 35.02		Ovoalbumina e lattoalbumina (diverse da quelle non atte o rese inadatte alla alimentazione umana):		
	04	- essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri ecc.)	305,60	zero
	07	- altre	42,70	62,50 (a)

(a) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(10629)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti del personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 15, in data 30 dicembre 1971, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare, Cosenza.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia).

Concorso per titoli e per esame colloquio a tre posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studi del pensiero filosofico del '500 e del '600 in relazione ai problemi della scienza, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di geologia applicata alle vie di comunicazione nel settore alpino-padano, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di geologia applicata alle vie di comunicazione nel settore alpino-padano, Padova.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di geologia applicata allo studio delle vie di comunicazione nel settore alpino-padano, Padova.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per datazioni e ricerche geochimiche e paleoecologiche per l'archeologia, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per datazioni e ricerche geochimiche e paleoecologiche per l'archeologia, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per gli acidi nucleici, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di studi e di ricerca sulla documentazione, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per i problemi minerari, Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande, scadranno il giorno 13 febbraio 1972 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al Servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, 00100 Roma.

(1006)

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno VI, n. 12 del 30 dicembre 1971, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a trentatre borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando di concorso a nove borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze d'ingegneria ed architettura.

Bando di concorso a venticinque borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura.

Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Bando di concorso a quaranta borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Bando di concorso a quindici borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Bando di concorso a venti borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(1007)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo, del presidente supplente e di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Bologna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, registrato il 27 aprile successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1971;

Letta la nota n. 1203/70/857 in data 13 ottobre 1971, con la quale il presidente della Corte d'appello di Bologna, nell'informare che i magistrati dottori De Robertis Corrado, Bacconi Giovanni Battista e Abrugiati Anton Aldo, rispettivamente presidente effettivo, presidente supplente e componente supplente di quella commissione, sono stati destinati ad altre sedi, propone la sostituzione degli stessi, rispettivamente, con i dottori Iuzzolino Giuseppe, Tilocca Ernesto e Galbiati Giorgio;

Poichè si ravvisa necessario provvedere alle dette sostituzioni;

Decreta:

Iuzzolino dott. Giuseppe, presidente di sezione della corte di appello di Bologna, Tilocca dott. Ernesto, consigliere della stessa corte di appello e Galbiati dott Giorgio, sostituto procuratore generale di Bologna, sono nominati, rispettivamente, presidente effettivo, presidente supplente e componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Bologna, in sostituzione dei dottori De Robertis Corrado, Bacconi Giovanni Battista e Abrugiati Anton Aldo.

Roma, addì 11 dicembre 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1971
Registro n. 37 Grazia e giustizia, foglio n. 266

(484)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, registrato il 27 aprile successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1971;

Vista la lettera in data 21 giugno 1971, con cui il prof. Delio Barbiera declina l'incarico di componente supplente della commissione per gli esami predetti presso la corte di appello di Bari;

Letta la nota n. 4034 in data 8 novembre 1971 con la quale il presidente della corte d'appello di Bari propone la sostituzione del prof. Barbiera con il prof. Panza Giuseppe;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Panza Giuseppe, nato a Bari il 28 aprile 1939, della Università degli studi di Bari, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Bari in sostituzione del prof. Lelio Barbiera.

Roma, addì 11 dicembre 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1971
Registro n. 37 Grazia e giustizia, foglio n. 265

(483)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro ufficiali al 5° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1961, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 90, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli ed esami per l'ammissione di quattro ufficiali al 5° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1971, registro n. 14 Difesa, foglio n. 379, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di quattro ufficiali al 5° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse:

Per il posto riservato agli ufficiali in servizio permanente effettivo non muniti di laurea:

Cap. f. s.p.e. (R.N.) Pescarini Mauro . . . . punti 25,015

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra il cap. f. s.p.e. (R.N.) Pescarini Mauro, viene dichiarato vincitore del concorso per l'ammissione di quattro ufficiali al 5° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1971
Registro n. 49 Difesa, foglio n. 202

(519)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1876 del 2 luglio 1971 coi quali fu approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1968 e furono nominate le vincitrici;

Viste le rinunce delle ostetriche Lancellotti Alberta, Gaiba Altea e Martoni Zelinda, vincitrici rispettivamente delle condotte di Comacchio, Codigoro, Longastrino;

Viste le indicazioni delle sedi messe a concorso, espresse in ordine di preferenza dalle concorrenti dichiarate idonee;

Viste le rinunce alle condotte predette espresse da altre ostetriche utilmente collocate in graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le ostetriche sottoelencate sono nominate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate:

Benini Malvina: Codigoro;
Pappani Amalia: Comacchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ferrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dello ufficio del medico provinciale, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 5 gennaio 1972

(520) *Il Medico provinciale f.f.*

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Codroipo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 691 del 4 febbraio 1970, con il quale viene indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Codroipo;

Visto il proprio decreto n. 6151 del 30 settembre 1970, con il quale si è provveduto all'ammissione dei candidati al concorso stesso;

Visti i propri decreti n. 3885 del 16 dicembre 1970 e n. 803 del 6 febbraio 1971, con i quali è stata nominata la relativa commissione giudicatrice;

Visti gli atti concernenti i lavori della commissione medesima;

Constatata la legittimità e la regolarità delle effettuate operazioni concorsuali;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Codroipo:

1) Mazzucco dott. Giangabriele . . . punti 202,304 su 320

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed a quello del comune interessato.

Udine, addì 4 gennaio 1972

Il medico provinciale: DE MARCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari data n. 4/72, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Codroipo;

Ritenuto di procedere alla nomina del vincitore del concorso stesso;

Visti gli articoli 34, 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Decreta:

Il dott. Giangabriele Mazzucco è nominato ufficiale sanitario del comune di Codroipo.

La nomina è fatta in via di esperimento per la durata di un biennio, trascorso il quale si provvederà, a termini di legge, alla nomina definitiva o alla dimissione.

Il nominato sanitario dovrà assumere servizio non oltre trenta giorni dalla data di notificazione allo stesso del presente provvedimento con l'avvertenza che ove, senza giustificato motivo, non adempia a tale onere entro il termine predetto sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed a quello del comune interessato.

Il sindaco del comune di Codroipo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Udine, addì 4 gennaio 1972

(485) *Il medico provinciale*: DE MARCO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 560 del 2 febbraio 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Genova, nonchè dell'ordine dei medici della provincia di Genova e delle giunte comunali interessate;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto n. 560 del 2 febbraio 1971 per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova al 30 novembre 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, direttore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Giovannitti dott. Aldo, direttore di sezione, rappresentante della prefettura di Genova;

Bontempo dott. Giacomo, ispettore generale medico, dirigente l'ufficio di sanità marittima di Genova;

Fieschi dott. prof. Aminta, direttore dell'istituto scientifico di medicina interna dell'Università di Genova;

De Cecco dott. prof. Luigi, libero docente, clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Genova;

Caneda dott. Aldo, medico condotto.

Segretario:

Infante dott. Antonio, funzionario amministrativo del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dell'ufficio del medico provinciale di Genova, nonchè dei comuni interessati.

Genova, addì 4 gennaio 1972

Il medico provinciale: PODESTÀ

(521)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 22 novembre 1971, n. 13.

Interventi a favore della Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 30 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'accesso al credito dell'artigianato, la giunta provinciale è autorizzata a concedere a favore della « Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento », soc. coop. a r.l. con sede in Trento, i seguenti contributi:

a) contributo *una tantum* di lire 5.000.000 al fine di incrementare il fondo di cui all'articolo 4, lettera *d*) dello schema di statuto della cooperativa;

b) contributo annuo posticipato in misura pari all'incremento dell'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci della cooperativa nell'anno di riferimento, e comunque per una somma non superiore a lire 1.500.000.

Art. 2.

E' istituito un fondo di lire 500.000 per il rimborso fino ad un massimo del 50 % delle perdite in cui la cooperativa potrà incorrere a seguito di operazioni compiute a norma di statuto.

Le perdite dovranno essere documentate da parte degli istituti di credito ai quali la cooperativa avrà prestato garanzia.

Art. 3.

Alle imprese artigiane che effettuano operazioni di credito garantite dalla cooperativa, la giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo costante nella misura massima del 2 % in ragione d'anno, sul capitale originario mutuato, per un periodo non superiore alla durata dell'operazione di finanziamento e comunque non eccedente i 24 mesi.

Le domande di contributo dovranno essere presentate alla giunta provinciale corredate dalla dichiarazione dell'istituto di credito attestante la concessione e le modalità del finanziamento assistito dalla garanzia della cooperativa.

E' autorizzata la costituzione presso un istituto di credito di un fondo di lire 3.000.000 da utilizzare in conto corrente fruttifero per la liquidazione dei contributi concessi ai sensi del presente articolo.

Art. 4.

Gli interventi di cui all'articolo 1, lettera *b*), ed agli articoli 2 e 3 avranno la durata di dieci anni ed i relativi stanziamenti saranno iscritti in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari dal 1971 al 1980.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 5.

E' approvato lo schema di statuto della « Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento » nel testo allegato alla presente legge.

Il Presidente della giunta provinciale è autorizzato a consentire nell'interesse ed a nome della provincia variazioni non sostanziali dello statuto, previa deliberazione della giunta provinciale.

Art. 6.

I rappresentanti della provincia nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della cooperativa sono nominati con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 5.000.000 derivante dalla applicazione dell'articolo 1, lettera *a*), della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 572 dello stato di previsione della spesa - Tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di lire 5.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 1, lettera *b*), 2 e 3 della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 381 dello stato di previsione della spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1971.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1971, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:		
Cap. 381 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	5.000.000
Cap. 572 - Categ. X. — Provvedimenti a favore dell'artigianato (legge provinciale 30 giugno 1959, n. 7)	»	5.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L.	10.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 579 - Categ. X. — Fondo per la concessione del contributo di cui all'art. 1, lettera *a*) della legge provinciale concernente « Interventi a favore della cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento »	L.	5.000.000
Cap. 580 - Categ. X. — Fondo per la concessione di contributi alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia in relazione all'incremento dell'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci	»	1.500.000
Cap. 581 - Categ. X. — Fondo per il rimborso di perdite della cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento in operazioni di garanzia	»	500.000
Cap. 582 - Categ. X. — Fondo per la concessione di contributi alle imprese artigiane su operazioni creditizie assistite dalla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento	»	3.000.000
Totale variazioni di nuova istituzione	L.	10.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, il commissario del Governo nella Regione: SCHIAVO

Schema di statuto della Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento

Società cooperativa a responsabilità limitata
Trento, via Travai, 18

(*Omissis*).

(232)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.